

Fascia di rispetto dei corsi d'acqua

art. 96, lett. f), R.D. 25 luglio 1904 n.523

La seguente Nota prende spunto dalle previsioni contenute nelle **Norme d'Attuazione dell'adottato Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Amalfi** e precisamente all'art.76 :

Estratto dell'adottato PUC di Amalfi

“Art.76 – Fasce di rispetto

.....

6. Dei canali e dei fossi.

In dette fasce sono vietati:

- la nuova edificazione;
- la realizzazione, entro 10 metri, ovvero 50 per le acque pubbliche di cui alle vigenti disposizioni legislative, dai cigli dei canali e dei fossi, di qualsiasi manufatto edilizio puntuale non relativo alla gestione delle dinamiche idrauliche; il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale;
- l'alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e della convenienza alluso degli argini dei canali e dei fossi nonché dei loro accessori;
- l'ingombro totale o parziale dei canali e dei fossi e gli interventi che ostacolano in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque.

Per le acque riconosciute pubbliche ai sensi dell'attuale ordinamento quali fiumi, torrenti, corsi minori naturali quali fossati, rivi e colatori pubblici (T.U. 11.12.1933 n. 1775; art. 822 del Codice Civile; legge n. 36/94; D.Lgs 11.5.1999 n. 152 “Nuovo testo unico sulle acque”; punto 1.7 della legge Regione Campania n. 14/82; legge n. 457/78; Piano Stralcio di Tutela delle Acque), si rinvia alla disciplina prevista dalle richiamate norme legislative ritenendo valida la più restrittiva.

7. Degli alvei.

In conformita al D.Lgs 11.5.1999 n. 152, nelle fasce profonde 10 metri latitanti i corpi idrici e gli alvei sono consentiti esclusivamente interventi ed opere tese all'attenuazione degli effetti degli eventi di piena, di miglioramento della qualità delle acque, del livello di biodiversità e delle capacità omeostatiche del sistema generale.”

Innanzitutto, occorre puntualizzare quanto segue in merito alle norme legislative ivi elencate e richiamate :

- a) il R.D. 11.12.1933 n.1775 – “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”, e l'art.822 – “Demanio pubblico” del Codice civile, non sono proprio pertinenti alla disciplina in materia edilizia o comunque d'uso del territorio circa le “fasce di rispetto” dei corsi d'acqua; dette Norme qui rilevano solo per quanto attiene l'individuazione delle “acque pubbliche”;
- b) il Decr.Leg.vo 11.5.1999 n.152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, detto anche Codice dell'Ambiente, è stato abrogato dal

Decr.Leg.vo 03.04.2006 n.152 – “Norme in materia ambientale” (nuovo *Codice dell’Ambiente*), esso ha una rilevanza specifica diversa e di esso si dirà meglio in appresso; resta salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art.144 del Decr.Leg.vo n.152/2006 : “*Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.*”, pertanto quest’ultima disposizione è l’attuale “legge in materia” a cui rimanda l’articolo 822 del Codice Civile per l’individuazione de “ . *le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia*”.

c) la pertinenza della legge n. 457/78, a dire il vero, mi sfugge;

d) legge Regione Campania 20 marzo 1982 n.14, nell’Allegato “*Indirizzi e direttive per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica*”, al punto 1.7 del Titolo II, così si esprime:

“1.7. *Destinazione d’uso, di tutela e salvaguardia.*”

Le destinazioni d’uso e le norme di salvaguardia per la protezione idro-geomorfologica del territorio saranno precisate nella loro specificità dai Piani territoriali; tuttavia occorre che i Piani comunali comprendano prescrizioni grafiche e normative capaci di salvaguardare la pubblica incolumità e di impedire la degradazione dell’ambiente, del suolo e delle risorse naturali, si suggerisce quindi, e fino all’approvazione dei Piani territoriali, che negli strumenti urbanistici siano garantite attraverso idonee specificazioni almeno le seguenti destinazioni d’uso, di tutela e salvaguardia:

- *lungo le sponde dei fiumi, dei laghi, dei torrenti, nonché dei canali è vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione per una fascia di profondità del limite del demanio di:*

a) *per i fiumi mt. 25 al di sopra la quota di 500 s.l.m., mt. 50 ai di sotto della detta quota;*

b) *lungo i torrenti a scarsa portata mt. 10;*

c) *dai limite degli argini maestri e delle zone golenali mt. 50;*

d) *dalla sponda dei laghi mt. 160;*

e) *lungo le coste del mare: con le modalità previste dalla vigente legge regionale 13 maggio 1974, n. 17(11) e successive modifiche.”*

per tanto è più che pacifico che la vigenza dei suddetti *Indirizzi con relative misure di salvaguardia* . . . lungo le sponde dei fiumi, dei laghi, dei torrenti, nonché dei canali, per la nostra area sono venuti meno forse già con l’entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale – L.r. n.35/87 e di sicuro con l’entrata in vigore dei Piani Stralci di Bacino che sono **Piani Territoriali di Settore** e di cui si dirà meglio in seguito .

E’ utile, inoltre, cogliere l’occasione per precisare quanto segue in merito al **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno** (PTCP).

Estratto dalle Norme di Attuazione del PTCP :

Parte II - Quadro Strutturale delle Strategie di Piano

Titolo II – La Gestione Ambientale

Capo I – I Rischi

.....

Art. 27 – Rischio idrogeologico ed erosivo costiero

1. *Il PTCP recepisce la disciplina dei Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvati dalle Autorità di Bacino competenti per territorio.*

2. *L’incidenza della azioni antropiche di trasformazione del territorio, in conformità alle*

disposizioni dettate dai Piani di cui al comma 1, deve essere sempre valutata in correlazione al complessivo assetto idrogeologico, sì da indirizzare i nuovi interventi verso direttrici di riequilibrio complessivo e di compensazione e mitigazione di rischi e danni preesistenti, prevedendo anche premialità e compensazioni per l'utilizzo delle soluzioni più vantaggiose in relazione al pubblico interesse.

Parte III - Criteri e Obiettivi per la Pianificazione Comunale

Titolo II – Partizione del Territorio

Capo XI – Gli Insediamenti Recenti

.....

Art. 94 – Insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato

1. *Nelle zone costituite da “insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato” ed assimilabili alle zone “B” di cui al d.m. n.1444/1968, la pianificazione comunale dovrà essere finalizzata a mantenere, consolidare o immettere valori urbani, identificativi nella complessità funzionale e sociale, nella riconoscibilità dell'impianto spaziale, tipologico morfologico, nel ruolo del sistema degli spazi pubblici.*
2. *Per tali zone, i PUC dovranno contenere una disciplina diretta a definire una compiuta riconoscibilità urbana, cioè una adeguata coerenza dimensionale e formale tra spazi privati e spazi pubblici.*
3. *In caso di densità abitative medio-basse con impianti urbanistici non compiutamente definiti, i PUC dovranno assentire nuove opere condizionandole alla realizzazione di opere di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica.*
4. *La disciplina dei PUC per le predette zone dovrà prevedere:*
 - a) *l'individuazione e la tutela degli edifici e*
.....
 - h) *l'inedificabilità delle aree adiacenti ai canali ed agli alvei per una fascia di almeno metri 10 dalla sponda e l'osservanza delle norme per la fasce fluviali di tipo A dei PAI.*

.....

Art. 95 – Insediamenti urbani di riqualificazione urbanistica e riequilibrio ambientale

1. *I PUC dovranno assicurare alle zone destinate a nuovi complessi insediativi, assimilabili alle zone “C” di cui al d.m. n.1444/1968, la funzione di riqualificazione urbanistica e riequilibrio ambientale ovvero di soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente, con*
.....
7. *La pianificazione comunale deve assicurare:*
 - a) *l'individuazione e la tutela degli edifici e*
.....
 - r) *l'inedificabilità delle aree adiacenti ai canali ed agli alvei per una fascia di almeno m. 10 dalla sponda e l'osservanza delle norme per la fasce fluviali di tipo A dei PAI.*

Risulta allora chiaro che la suddetta inedificabilità per fasce di *almeno metri 10* lungo i canali e gli alvei, previste agli artt. 94 e 95, hanno solo natura e finalità urbanistica e tanto si evince indiscutibilmente da:

- la collocazione, nella *Parte III - Criteri e Obiettivi per la Pianificazione Comunale*, al *Titolo II – Partizione del Territorio* ed infine al *Capo XI – Gli Insediamenti Recenti* ;

- la validità esplicitamente limitata alle zone omogenee “B” e “C” ;
- il contestuale rinvio alle fasce fluviali di tipo A dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), sottolineandone quindi la differente finalità ;
- da ultimo, la decisiva constatazione che all’art. 27 delle stesse norme del PTCP si recepisce (come è ovvio che sia, in quanto obbligo di legge come si dirà meglio in seguito) *la disciplina dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvati dalle Autorità di Bacino competenti per territorio*, senza nulla aggiungere circa una propria ulteriore specifica disciplina, eventualmente più restrittiva di quelle dei PAI .

In sintesi, la norma del PTCP circa le predette fasce di inedificabilità di dieci metri dagli alvei, vale per la pianificazione urbanistica delle sole *zone omogenee “B” e “C”* e non ha *carattere specifico*, ossia – non è - *una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale* (Cass.Civ. S.U. n.19813/2008, Cass.Civ. S.U. n.28364/2017), tanto è vero che essa stessa rinvia espressamente alle prevalenti ed imprescindibili norme specifiche dei PAI.

In ogni caso, la suddetta norma del PTCP, entro i limiti sopra delineati, dovrà essere recepita dai PUC della Costa d’Amalfi solo dopo che sarà venuta meno la vigenza del Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana – L.r. n.35/87 .

Alla luce di tutto ciò, come si specificherà dettagliatamente in appresso, le Norme cui far riferimento in materia di *fasce di rispetto* per la salvaguardia dei nostri corsi d’acqua sono in realtà :

- il Regio Decreto 25 luglio 1904 n.523 - *Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*, in particolare l’art.96 lett. f) (salvo la successiva lettera g) per la tutela degli argini demaniali) ;
- l’art. 68 e (per diversa finalità) l’art.115 del Decr.Leg.vo 03.04.2006 n.152 ;
- il *Piano Stralcio di Bacino*, ovvero il *Piano per l’Assetto Idrogeologico* dell’Autorità di Bacino, che è *Piano territoriale di settore* .

L’art.96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 così recita:

art. 96

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

omissis

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

omissis

La previsione di una distanza minima (4 metri per le piantagioni e movimenti di terreno, 10 metri per le costruzioni e gli scavi) dagli argini delle acque pubbliche (e loro accessori) rappresenta una misura di salvaguardia, ovvero una disciplina sussidiaria, ove manchi una disciplina locale in materia di tutela delle stesse acque pubbliche con riguardo al loro uso e/o al loro libero deflusso.

La giurisprudenza, sia amministrativa che civile (come *Tribunale delle Acque*), più volte si è pronunciata sull'applicazione dell'articolo 96 e sul relativo divieto di costruzione nella cosiddetta "fascia di rispetto delle acque pubbliche".

Si ricorda, a tal proposito, che la Cassazione Civile a Sezioni Unite è chiamata a pronunciarsi nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato o del Tribunale Superiore delle Acque, rappresentando tale Collegio il massimo organo giurisdizionale.

Innanzitutto, per evitare erronei orientamenti, occorre precisare che recentemente il Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza 10.01.2018 n. 102), nel pronunciarsi sull'appello alla sentenza TAR **Brescia n.1231/2011**, così si esprime : "solo se lo scopo dell'attività costruttiva lungo il corso d'acqua è quello specifico di salvaguardarne il regime idraulico, la disciplina locale assume valenza derogatoria della norma statale, in quanto meglio ne attua l'interesse pubblico perseguito".

In realtà, la limitazione e la specificità della derogabilità così come sopra intesa dal Consiglio di Stato non trova riscontro in nessun'altro pronunciamento giurisprudenziale del massimo grado e, in particolare, la Suprema Cass.Civ. a Sezioni Unite n.19813/2008, richiamata proprio nella sentenza appellata, non si esprime affatto come poi erroneamente dedotto dal TAR Brescia n.1231/2011 .

In effetti lo specifico caso (vedi la richiamata sentenza del TAR Brescia) riguardava un'area dove non vigeva nessun'altra "disciplina locale" di natura idraulica, pertanto appare ovvio che in tal caso vada applicata la misura di salvaguardia dei 10 mt di cui all'art.96 lett.f) del R.D 523/1904 ma, come si rileva anche dalle varie e costanti sentenze della Cass.civ. Sez.Unite, ciò non si traduce assolutamente nella obbligatoria limitazione per le eventuali norme locali a poter prevedere distanze minori "solo se lo scopo dell'attività costruttiva lungo il corso d'acqua è quello specifico di salvaguardarne il regime idraulico"

E' stato infatti sentenziato che :

- Questa Corte ha più volte affermato che l'art. 96, lett. f), del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, per come è formulato, è indubbiamente una norma intesa a conferire prevalenza, in materia di distanza dagli argini, alla normativa locale, svolgendo, pertanto, una funzione sussidiaria, nel senso che essa è destinata ad operare solo laddove siffatta disciplina manchi. Tuttavia trovando la norma la sua ratio nel carattere inderogabile della tutela delle acque ed essendo informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali o di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (v. Cass. Sez. Un. n. 12271 del 2004 cit.), ciò significa che la normativa locale, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga. Nulla vieta che la norma locale sia espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi (v. in termini, Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008 n. 19813). (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n.28364 del 28 novembre 2017) ;
- In linea generale il divieto di costruzioni di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'articolo 96 lettera f) del Regio Decreto 523/1904, ha carattere legale, assoluto ed inderogabile ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi,

torrenti, canali e scolatoi pubblici; cioè esso è diretto a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzioni e ad impedire le esondazioni delle acque". (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 17784 del 30 luglio 2009) ;

- L'art. 96, lett. f), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale. Tuttavia, quest'ultima, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale. (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 19813 del 18 luglio 2008) ;
 - La disposizione [art. 133, lettera a), del r.d. 08.05.1904, n. 368] si differenzia da quella dell'art. 96, lettera f), del r.d. 27.07.1904, n. 523 che, disponendo che sono vietate in modo assoluto, tra l'altro, "...le fabbriche... a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore...di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi", consente alle "discipline locali" di derogare alla distanza minima assoluta ivi indicata, senza porre distinzione tra "fabbriche esistenti" e "nuove fabbriche". (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.02.2012 n. 816);
 - Risulta che:
 - il corso d'acqua di cui è causa scorre in una stretta gola, collocata al fondo di una scarpata avente un forte dislivello (circa 9 metri), rispetto all'edificio ;
 - la sponda del torrente è rocciosa e quindi di sicura stabilità;
 - la misurazione della "distanza" di cui all'art. 96 citato, effettuata con il sistema tridimensionale, non porta certo a risultati in contrasto con la finalità già ricordata dell'art. 96, in quanto le particolari caratteristiche della zona ove insiste l'abitazione escludono, in base alla relazione del CTU, pericoli o ostacoli del regolare deflusso delle acque.
- L'interpretazione dell'art. 96, propugnata dal Comune nella presente fattispecie, risulta quindi erranea, dovendosi preferire il calcolo della distanza minima di legge attraverso un sistema tridimensionale, che consente di affermare il rispetto della distanza stessa da parte della costruzione.
- La soluzione interpretativa accolta dallo scrivente Tribunale garantisce da una parte il pieno rispetto dell'art. 96, in conformità alla finalità della norma e dall'altra salvaguarda anche l'interesse del privato, nel complessivo rispetto del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, di diretta derivazione comunitaria . (TAR Lombardia - Milano, Sez. II, sentenza 27.03.2013 n. 781) ;
- la norma contenuta nell'art. 96 del R.D. n. 523 del 1904, in tema di distanze delle costruzioni dagli argini, ha natura suppletiva rispetto alle "discipline vigenti nelle diverse località", fra le quali devono essere annoverate sia i regolamenti locali, sia, a maggior ragione, le leggi regionali che governano, in ciascun territorio, la materia urbanistico-edilizia, dettando apposita normativa per le cosiddette fasce di rispetto. (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 117 del 13 ottobre 1999) .

Tali principi non vengono intaccati dalla disciplina di cui all'art.115 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (Codice dell'ambiente) – che, per diversa e dichiarata finalità, prevede:

art.115

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di

origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. *Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.*

3. *omissis*

A tal proposito è da sottolineare che il su richiamato testo dell'art.115 Decr.Leg.vo 152/2006 nel sostituire il corrispondente testo dell'art.41 del Decr.Leg.vo n.152/1999 perde, al comma 1, la precisazione “*Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n.523, . . .*” che aveva fatto erroneamente ritenere che il legislatore del 1999 avesse voluto rendere inderogabile in assoluto il divieto di costruzioni nella fascia minima di dieci metri dagli argini .

In sintesi - come è costantemente confermato dalla giurisprudenza, anche al massimo livello, le suddette fasce di rispetto minime, di 4 o 10 metri, previste dall'art.96, lett. f), R.D. 25 luglio 1904, n. 523, restano valide ed inderogabili solo dove non sia intervenuto uno studio specifico del regime idraulico dell'alveo ed una conseguente disciplina specifica che abbia previsto una distanza di rispetto minore o maggiore.

Occorre allora verificare se nell'area della Costa d'Amalfi esista o meno una valida e specifica *disciplina locale* che eventualmente regolamenti diversamente i limiti e i divieti previsti in via generale e sussidiaria dall'art. 96 del R.D. n.523/1904.

La risposta è affermativa in quanto, come già detto in precedenza, anche per l'area e i corsi d'acqua qui di interesse, è vigente il *Piano per l'Assetto Idrogeologico - PAI*, del 2011, della ex Autorità di Bacino regionale Destra Sele (oggi confluita nel Distretto Idrogeologico dell'Appennino Meridionale) .

Innanzitutto, si ricorda che il *Piano per l'Assetto Idrogeologico* costituisce *Piano Stralcio* del *Piano di Bacino* e, ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, ha valore di ***Piano territoriale di settore*** - si veda anche l'art.1 delle vigenti Norme del 2016 della ex *Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino idrografico del fiume Sele - Testo unico coordinato delle Norme di attuazione dei Psai relativi ai Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele ed Interregionale del fiume Sele*, che recepiscono e confermano quanto già indicato nelle Norme del 2011 del *PAI* della AdB regionale Destra Sele.

Pertanto le Norme e la relativa Cartografia del *PAI - PSAI* assumono valore di prescrizioni vincolanti e, ai sensi dell'articolo 65, commi 4 - 5 - 6, e dell'articolo 68 comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e dell'articolo 11 della Legge regione Campania n. 8/1994, “*sussiste obbligo di adeguamento da parte degli strumenti urbanistici di livello comunale, nonché dei piani regionali generali e di Settore*” alle disposizioni dello stesso *PAI* (si veda anche art.6 c.2 del suddetto *Testo Unico coordinato delle Norme* del 2016) .

In conclusione, le vigenti Norme del *Piano di Assetto Idrogeologico – Piano Stralcio di Bacino*

coincidono con le “discipline vigenti nelle diverse località” invocate dall’art.96 lett. f) del R.D. n.523/1904 .

Nel corpo delle Norme e della Cartografia del *Piano* (così come si rinviene in tutti i *Piani* delle varie Autorità di Bacino d’Italia o nelle corrispondenti norme regionali) sono individuate e disciplinate tutte le rilevanti situazioni di pericolo o rischio idraulico e/o da colata, con misure *ad hoc* a seconda del livello di pericolo o rischio appurato, lasciando invece sopravvivere, in via residuale, la misura sussidiaria della fascia di 10 mt dell’art.96 del R.D. n.523/1904 solo in alcuni casi, per lo più lì dove non sono state condotte valutazioni e verifiche dettagliate (come appunto prevede lo stesso R.D. 523/1904) .

Si precisa, a scanso di equivoci, che nel *Testo Unico coordinato delle Norme*, con riferimento al *Psai* dell’ex *Bacino Regionale in Sinistra Sele* e a quello dell’ex *Bacino Interregionale del fiume Sele*, sono definite (art. 3, c.1, lett.v) le “*Zone di Attenzione Idraulica: zone definite in base a evidenze idrogeomorfologiche e a dati di campo, che mostrano la suscettibilità delle stesse a essere soggette ad alluvioni. La loro definizione non è dovuta a una specifica probabilità di accadimento, così come per le fasce fluviali.*” (approvate con Delibera del Comitato Istituzionale n.22 del 02.08.2016).

Per le *Zone di attenzione idraulica appartenenti al Bacino idrografico Interregionale Sele*, all’art.31 c.5 delle Norme del 2016, viene richiamata e imposta la fascia di inedificabilità assoluta di 10 mt prevista dagli art.93 e seguenti del R.D. n.523/1904 .

Si sottolinea però che tali Zone di attenzione idraulica non riguardano la nostra area , come si desume chiaramente dalla definizione e dall’elencazione riportata sempre all’art.3, c.1, lett. v, ma anche dall’intestazione dell’art.31 (*Zone di attenzione idraulica per il Bacino idrografico Interregionale Sele*) e soprattutto dalla cartografia specifica .

Viceversa, le stesse Norme del 2016 - recependo e confermando quanto già previsto all’art.27 delle Norme del 2011 della AdB Destra Sele, nonché il quasi identico testo dell’art.33 delle Norme del *PSAI* dell’AdB Destra Sele del 2002 - **al successivo art.32 prevedono:**

Articolo 32 – Disciplina dei corsi d’acqua non studiati mediante verifiche idrauliche per i Bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele -

1. *Relativamente ai corsi d’acqua del reticolo minore, per i quali non sono individuate fasce fluviali, è fissata una fascia di rispetto pari alla larghezza del corso d’acqua, misurata dalle sponde o dal piede esterno delle opere di difesa idraulica e, comunque, non inferiore a 10 m, per ciascun lato. Salvo diverse disposizioni di legge più restrittive, entro tale fascia sono consentiti interventi urbanistico – edilizi, a condizione che siano corredati di uno studio idraulico di dettaglio, redatto secondo i criteri dell’allegato C. Su detto studio occorre acquisire il preventivo parere dell’Autorità.*

Pertanto, è indiscusso che la valida e specifica *disciplina locale*, ovvero il vigente *PAI - PSAI di Bacino Destra Sele* del 2011 ed in particolare le sue Norme di Attuazione (confluite nel *Testo Unico coordinato delle Norme* del 2016), prevedono (art.32) solo per i corsi d’acqua minori e non adeguatamente studiati dall’Autorità di Bacino, l’applicazione di una fascia di rispetto fluviale larga non meno di 10 mt, avente però solo validità di *misura di salvaguardia* in quanto comunque superabile previo *studio idraulico di dettaglio* e *parere* della stessa Autorità (in linea con quanto previsto dall’ art.96, lett. f, R.D. 25 luglio 1904 n.523) .


Il che si traduce, inoppugnabilmente, nello stabilire che lì dove il corso d’acqua (a qualunque livello esso appartenga nell’ambito del reticolo idrografico) risulti, nel *Piano*, già oggetto di

studio/verifica e con risultati soddisfacenti per la *piena standard 100-ennale* – sia liquida che con trasporto solido (“colata di fango”) - ovvero senza previsione di *fascia fluviale A* esterna all’alveo stesso, la *misura di salvaguardia* della fascia di rispetto di 10 mt dell’art.32 non vale perché non *necessita*, ma valgono le altre previsioni delle stesse *Norme del Piano* per le eventuali aree classificate come a pericolosità o rischio, idraulico e/o da colata.

In conclusione, l’art.76 delle Norme dell’adottato PUC di Amalfi andrebbe necessariamente modificato in conformità e nei termini di cui sopra .

Minori, luglio 2018

ing. Giuseppe Del Pizzo



ing. Giuseppe Del Pizzo